

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
CRITERI ED INDIRIZZI IN MATERIA DI PROCEDURE AMBIENTALI

Indice

Art. 1 Sportello regionale per l'ambiente (SRA)

Art. 2 Compiti

Art. 3 Semplificazione ed unificazione dei procedimenti

Art. 4 Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie

Art. 5 Autorità competente -

Art. 6 Organo tecnico competente in materia di Valutazione impatto ambientale

Art. 7 Conferenza dei Servizi

Art. 8 Sanzione amministrativa in materia di VIA. e VA

Art. 9 Autorità e organo tecnico competenti in materia di Valutazione di incidenza

Art. 10 Valutazione di incidenza

Art. 11 Valutazione di incidenza interregionale

Art. 12 Tempi per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 13 Misure di mitigazione.

Art. 14 Monitoraggio e aggiornamento d SIC e ZPS.

Art. 15 Valutazione di incidenza negativa e misure di compensazione.

Art. 16 Sanzione amministrativa in materia di paesaggio

Art. 17 Norme finali

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Art. 1
- Sportello regionale per l'ambiente (SRA.) -

1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di:

- Valutazione Impatto Ambientale - VIA - (Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. ed i.);
- Verifica di assoggettabilità - VA - (Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. ed i.);
- Valutazione di Incidenza - VI - (D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357, D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120, Direttiva Comunitaria 92/43/CEE);
- Nulla Osta Beni Ambientali (D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42);

è istituito, presso la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, lo Sportello regionale per l'ambiente (SRA) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

2. Responsabile dello Sportello regionale per l'ambiente (SRA) è il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali.

Art. 2
- Compiti -

1. Lo Sportello regionale per l'ambiente (SRA) provvede:

- alla ricezione delle pratiche in materia di VIA, VA, BB.AA. e Valutazione d'incidenza, che dovranno essere inoltrate dal committente attivando le procedure informatiche, all'uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità, nel sito della Regione Abruzzo - sezione Ambiente (<http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente>), con successiva trasmissione cartacea della domanda e di tutti gli allegati al protocollo cartaceo;
- a fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale;
- a predisporre la modulistica;
- alla realizzazione e adeguamento di cartografie tematiche;
- alla raccolta dei provvedimenti di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di impatto ambientale;
- alla redazione del registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la procedura di VIA e di VA e Valutazione d'incidenza;

Il Responsabile dello Sportello provvede:

- alla nomina dei responsabili del procedimento.

Art. 3
- Semplificazione ed unificazione dei procedimenti -

1. Lo Sportello regionale per l'ambiente (SRA) predisporrà una modulistica tipo che unifichi i procedimenti amministrativi di Valutazione di impatto ambientale, Verifica, Valutazione di incidenza e N.O. BB.AA..

2. Per le categorie di progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale o Verifica di assoggettabilità, ai sensi degli allegati III e IV del D.Lgs. 04/08:

- qualora sia necessario acquisire anche l'autorizzazione paesistica, di cui al D.Lgs 22 Gennaio 2004, n. 42, sarà cura dello Sportello regionale per l'ambiente coordinare la stessa con gli altri procedimenti di competenza (VIA, VA, VI);
- qualora sia necessario acquisire anche la Valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 e D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120, la stessa sarà effettuata contestualmente alla VIA o VA.

3. Per i progetti per i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 04/08, oltre alla procedura di VIA è previsto anche il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D.Lgs. 59/05, al fine di coordinare i due procedimenti ed unificarne le consultazioni da parte pubblico, è predisposto un unico avviso di cui all'Allegato n. 5.

4. Per le consultazioni pubbliche delle procedure di VIA è predisposto apposito avviso di cui all'Allegato n. 3.

5. Per le consultazioni pubbliche delle procedure di VA è predisposto apposito avviso di cui all'Allegato n. 4.

Art. 4
- Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie -

1. Qualora, per la redazione della relazione istruttoria per la VIA, VA o VI, sia necessaria la collaborazione di professionalità altamente specialistiche, lo Sportello unico per l'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ARTA o di altri Enti strumentali della Regione.

Art. 5 **- Autorità competente -**

1. L'autorità competente in materia di VIA, VA e VI è la Regione Abruzzo per il tramite dell'apposito Comitato di Coordinamento Regionale (CCR-VIA).

2. Il Comitato di Coordinamento è composto:

- dal Direttore della Direzione "Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia;
- dal Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amministrative per l'Ambiente e il Territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Conservazione della Natura e APE, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- da un Dirigente del Servizio individuato dalla Provincia competente per territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega o, in difetto, dal Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia stessa o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Direttore dell'A.R.T.A. competente per territorio o suo delegato;
- dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Genio Civile competente per territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro o suo delegato;
- dal Dirigente del Servizio Opere marittime, qualità delle acque marine, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, o suo delegato;
- da numero 3 (tre) esperti in materia ambientale, designati dal Consiglio Regionale.

3. Le sedute del Comitato, in seconda convocazione, sono valide con un minimo di 7 membri. Il comitato decide a maggioranza dei presenti.

4. I Commissari indicati al comma 2 del presente articolo:

- a. sono tenuti a partecipare alle riunioni del Comitato e, in particolare, a garantire la presenza a tutte le relative votazioni;
- b. provvedono alla sottoscrizione delle determinazioni votate dal Comitato entro il termine delle sedute del Comitato medesimo;
- c. dichiarano eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi nell'espletamento dell'incarico di Commissario.

5. Nel caso di temporanea assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal Dirigente del Servizio "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali".

6. Nel caso in cui, per la valutazione di un determinato progetto risultassero assenti alla seduta componenti ritenuti particolarmente qualificati a valutare la pratica o istituzionalmente competenti, il Comitato può deliberare, a maggioranza dei componenti presenti, il differimento della relativa valutazione alla seduta immediatamente successiva. Del deferimento della trattazione della pratica è data comunicazione ai componenti assenti.

7. Le autorizzazioni, i pareri ed i giudizi, di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale, sono comunicati dal Direttore della Direzione "Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" al richiedente.

6. Ai componenti del Comitato che non partecipano in rappresentanza di un Ente pubblico, si applica la L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

Art. 6

- Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale -

1. L'organo tecnico competente in materia di VIA è il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, della Regione Abruzzo.

Art. 7

- Conferenza dei Servizi -

1. L'organo tecnico competente in materia di VIA può indire, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, come modificato dalla Legge 24 Novembre 2000, n° 340, una o più Conferenze dei Servizi.

2. Alla Conferenza dei Servizi partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza.

3. Le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

Art. 8

- Sanzione amministrativa in materia di VIA e VA -

1. Qualora le opere indicate nei precedenti articoli siano poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità dai giudizi di compatibilità ambientale emessi, l'autorità competente, irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell'opera o di parte di essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente prodotti dall'opera stessa.

Art. 9

- Autorità e organo tecnico competenti in materia di valutazione di incidenza -

1. In materia di Valutazione di Incidenza:

– l'autorità competente è la Regione Abruzzo per il tramite del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale;

– l'organo tecnico competente è il Servizio Conservazione della Natura e APE, della Regione Abruzzo.

2. Nel caso di piani, programmi territoriali e progetti che ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, il CCR-VIA, sentito l'Ente di gestione dell'area esprime la propria valutazione.

Art. 10

- Valutazione di incidenza -

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei (proposti) Siti d'importanza comunitaria (SIC), che saranno designati come Zone speciali di conservazione (ZSC), e delle Zone di protezione speciale (ZPS).

2. Sono assoggettati a valutazione di incidenza, qualora ricadano all'interno dei Siti di importanza comunitaria e/o delle Zone di protezione speciale:

– i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. I proponenti di tali piani predispongono, secondo i contenuti delle linee guida di cui all'allegato 2, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul Sito d'importanza comunitaria, che successivamente sarà designato come ZSC, e/o sulla ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;

– gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possano avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. I proponenti di tali interventi predispongono, secondo i contenuti delle linee guida di cui all'Allegato 2, uno studio per individuare e valutare gli effetti che

l'intervento può avere sul Sito d'importanza comunitaria, che successivamente sarà designato come ZSC, e/o sulla ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;

- i piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché gli interventi che, pur ricadendo all'esterno di SIC (ZSC) o ZPS, possano avere un'incidenza significativa sugli habitat e/o sulle specie per le quali gli stessi sono stati designati.

3. Nel caso di piani a rilevanza nazionale, gli atti di pianificazione territoriale sono presentati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alla Regione.

4. Qualora i piani o gli interventi ricadano, anche parzialmente, all'interno di Parchi nazionali o regionali, l'autorizzazione viene rilasciata sentito il parere dell'Ente Parco territorialmente interessato.

5. Per i piani sottoposti a valutazione d'incidenza, il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA individua quali interventi dovranno essere successivamente sottoposti a valutazione d'incidenza e quali siano quelli per i quali questo esame si configura come una fase di screening esaustiva della procedura.

Art. 11

- Valutazione di incidenza interregionale -

1. Nel caso di piani o progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni e non siano di competenza dello Stato, l'autorità competente si esprime, sulla valutazione di incidenza, d'intesa con le Regioni interessate.

Art. 12

- Tempi per il rilascio delle autorizzazioni -

1. Per i piani e gli interventi soggetti a valutazione d'incidenza, le autorità di cui all'art. 9 rilasciano o negano l'autorizzazione contestualmente a quella relativa alla VIA.

2. Per gli interventi non ricompresi nel precedente comma 1, le autorità di cui all'art. 9 rilasciano o negano l'autorizzazione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione per la valutazione d'incidenza, e possono chiedere una sola volta integrazioni della stessa, ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le autorità predette chiedano integrazioni alla relazione, il termine per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

3. Nel caso di indizione di Conferenza dei Servizi, i tempi per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo diniego sono quelli per essa previsti. Gli atti dovranno essere trasmessi all'organo competente entro 30 giorni dall'indizione della stessa.

Art. 13

- Misure di mitigazione -

1. La relazione per la valutazione di incidenza deve contenere le misure di mitigazione atte a diminuire o annullare gli effetti del piano o delle opere sugli habitat e sulle specie.

2. Qualora il piano o il progetto non le contenga, l'autorità competente deve farne richiesta o eventualmente prescriverle.

Art. 14

- Monitoraggio e aggiornamento di SIC e ZPS -

1. La Regione, sulla base delle linee guida definite dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, disciplina l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat d'interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, e ne dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e a quello delle Politiche agricole e forestali.

Art. 15

- Valutazione d'incidenza negativa e misure di compensazione -

1. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione d'incidenza sul sito (SIC, ZSC o ZPS) ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, l'organo competente in materia di valutazione d'incidenza adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della Rete "Natura 2000" e ne dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente.
2. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie il piano o il progetto, di cui sia stata valutata l'incidenza negativa, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con le esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 16

- Sanzione amministrativa in materia di paesaggio -

1. La sanzione di cui all'art.167 del D.Lgs 42/04 è calcolata in base ai parametri del Decreto 26.09.97 del Ministero BB.CC., con riferimento alle singole tipologie ed alle norme di tutela ambientale.
2. Detti parametri riguardano esclusivamente le sanzioni relative agli immobili censiti nel NCEU e sono determinate secondo lo schema allegato I.
3. Qualora non risulti dal catasto l'accertamento della rendita del bene, si procede con i valori presunti.
4. Per quanto riguarda le altre tipologie d'abuso, il danno ambientale arrecato è quantificabile nella misura del 9% del costo di ripristino, calcolato con le voci del prezzario ANCE vigente, maggiorato nella misura stabilita dall'art. 2 del Decreto 26.09.97.
5. Per le opere abusive, non contemplate nei precedenti casi, l'importo dei lavori sarà dichiarato con perizia di congruità dei prezzi.
6. La quantificazione in ogni caso deve essere resa da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Art. 17

- Norme finali -

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia al D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006 nel testo in vigore.
2. I criteri e le procedure in materia ambientale disciplinate con il presente atto sono applicate il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA.

ALLEGATO I

INDENNITÀ RISARCITORIA PREVISTA DALL'ART. 15 DELLA LEGGE 1497/39

IL PROFITTO È PARI, IN VIA ORDINARIA, AL 3% DEL VALORE D'ESTIMO COSÌ CALCOLATO:

VALORE D'ESTIMO

1) Immobili censiti nel NCEU.

Valore d'estimo = Rendita Catastale x Moltiplicatore + 5%

2) Immobili non censiti nel N.C.E.U.

Valore d'estimo = Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5%

(La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)

3) Fabbricati rurali

Valore d'estimo = Valore corrente ai prezzi di mercato

(Il valore corrente ai prezzi di mercato deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)

4) Immobili in corso di costruzione

Valore d'estimo = Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5%

(La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)

MOLTIPLICATORE

Gruppi catastali A B C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, = rendita catastale x 100

Categoria A/10 (uffici e studi privati) = rendita catastale x 50

Categoria C/1 (negozi e botteghe) = rendita catastale x 34

Gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale) = rendita catastale x 50

INCREMENTO DELL'ALIQUTA (previsto dall'art. 2 del Decreto 26.09.97 – Delibera di Giunta Regionale n° 3054 del 19.11.97)

	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3
Non conforme alle norme di tutela	100%	75%	50%
Conforme alle norme di tutela	75%	50%	25%

PER LE ALTRE TIPOLOGIE, di cui alla tabella allegata alla L. 47/85, si applica il valore del profitto nella misura di seguito riportata:

	Tipologia 4	Tipologia 5 e 6	Tipologia 7
Lire	1.000.000	750.000	500.000
Euro	516,46	387,34	258,23

ALLEGATO 2

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

La procedura di valutazione d'incidenza è attivata, non dalla certezza, ma dalla probabilità d'incidenza significativa. La relazione per la valutazione d'incidenza deve essere predisposta da professionalità adeguate ai contenuti specifici della stessa. Passaggio sostanziale è costituito dall'analisi attenta delle informazioni riportate nel formulario (scheda) di ciascun SIC (o Zona speciale di conservazione: ZSC) o ZPS.

In fase di screening, per alcuni interventi per i quali si rileva già in prima istanza che non siano passibili d'incidenza significativa, l'autorità competente può asseverare un'autodichiarazione motivata che fornisca, oltre alle valutazioni della non incidenza, i dati essenziali del progetto quali la localizzazione su cartografia in scala adeguata, una breve descrizione del progetto e la documentazione fotografica.

Relazione per la valutazione d'incidenza.

La documentazione, in duplice copia, deve contenere:

1. cartografia, oltre che in scala adeguata alle dimensioni del piano o dell'intervento, anche in scala 1:25.000, con la sovrapposizione dei confini del SIC (ZSC) o della ZPS interessata;
2. documentazione fotografica dell'area interessata;
3. relazione con i contenuti di seguito specificati:

Piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli, faunisticovenatori e le loro varianti:

A. Caratteristiche:

1. *Tipologia delle azioni e/o opere:* illustrazione di massima degli interventi previsti, con descrizione delle caratteristiche del piano o del programma, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono.
2. *Dimensioni e/o ambito di riferimento:* superficie territoriale interessata dal piano o dal programma con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del SIC (ZSC) o della ZPS, localizzazione su elaborati cartografici in scala 1:25.000 dell'area interessata dal SIC (ZSC) o dalla ZPS, che rechi in evidenza la sovrapposizione dell'intervento e l'eventuale presenza di aree protette (parchi nazionali, regionali o riserve naturali).
3. *Complementarità con altri piani:* considerare se esistano altri piani proposti o in corso che possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sul SIC (ZSC) o sulla ZPS.
4. *Uso delle risorse naturali:* indicare il consumo o l'inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime.
5. *Produzione di rifiuti:* va indicata la quantità di massima, la natura dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento.
6. *Inquinamento e disturbi ambientali:* eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime.
7. *Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate:* devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.
8. *Descrizione dell'ambiente naturale* direttamente interessato ed eventuale interferenza anche con altri SIC (ZSC) o ZPS limitrofe.
9. *Interferenze sulle componenti abiotiche:* eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche. Particolare attenzione va posta all'idrogeologia e ad eventuali interferenze, anche indirette, su di essa.
10. *Interferenze sulle componenti biotiche:* descrizione dell'interferenza sui singoli habitat e sulle singole componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda (o schede) SIC e/o ZPS. Vanno descritti gli habitat e le specie floristiche e faunistiche presenti nell'area interessata dal piano. Va descritta l'influenza che l'attuazione del piano, *qualora questo esplicasse tutte le sue previsioni*, potrà avere sulla loro condizione ecologica. Devono essere identificati i fattori d'incidenza e deve essere

valutata la loro significatività. Per gli habitat, la significatività dell'impatto va determinata non solo sulla base della percentuale di eventuale perdita all'interno del sito, ma anche in relazione con l'area complessiva dell'habitat all'interno del territorio regionale. Qualora l'habitat in esame sia in declino, è da considerare significativa anche una percentuale molto bassa.

11. *Connessioni ecologiche*: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.
12. *Descrizione delle misure di mitigazione che s'intendono adottare* per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della Rete "Natura 2000". Qualora il piano non le contenga, l'autorità competente deve farne richiesta. Tali misure devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la simultaneità non è necessaria per garantire la coerenza della rete. Occorre indicare in che modo le misure di mitigazione consentiranno di eliminare o ridurre gli effetti negativi sul sito. Per ciascuna misura va comprovato il modo in cui sarà garantita e attuata, deve essere individuato il "responsabile dell'attuazione", va comprovato il grado di possibilità di riuscita, va indicato il calendario con i tempi di attuazione della misura, vanno comprese le modalità di monitoraggio.
13. *Misure compensative*: qualora il piano, nonostante le conclusioni negative della valutazione d'incidenza, debba essere attuato *per imperativi motivi di rilevante interesse pubblico*, tali misure devono essere *preventivamente* comunicate al Ministero dell'Ambiente. Qualora vi sia anche la presenza di habitat o specie *prioritarie*, le misure devono essere *preventivamente* approvate dalla Commissione Europea. Esse consistono nelle seguenti azioni:
 - ripristino dell'habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito;
 - creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un sito nuovo o ampliando quello esistente;
 - miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al piano;
 - individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite).
 - Qualora nel sito ricadano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, il piano può essere approvato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, *previo parere della Commissione europea*, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
14. *Screening*: il piano dovrà individuare quali siano i piani attuativi e gli interventi da sottoporre a successiva e specifica valutazione d'incidenza e quali siano quelli per i quali la valutazione d'incidenza dello stesso piano si configura come una fase di screening esaustiva della procedura.
15. *Norme transitorie*: al fine dell'applicazione di quanto previsto nel precedente punto 12, possono essere sottoposti a valutazione d'incidenza anche i piani in vigore. In caso contrario, dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza tutti gli interventi in essi previsti.
16. *Modalità di consultazione del pubblico*: qualora il piano sia sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, la consultazione del pubblico seguirà le stesse procedure per essa previste.
17. *Sanzioni*: qualora il piano sia sottoposto anche a valutazione d'impatto ambientale, si applicano le sanzioni previste nella stessa procedura.

Progetti:

B. Caratteristiche dei progetti.

Possono essere esclusi dalla presentazione di una specifica relazione per la valutazione d'incidenza gli interventi per i quali questa sia espressamente contenuta in uno strumento di pianificazione a sua volta sottoposto a valutazione d'incidenza.

1. *Tipologia delle azioni e/o opere*: illustrazione dell'intervento, con descrizione delle caratteristiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono.
2. *Dimensioni e/o ambito di riferimento*: superficie territoriale interessata dall'intervento e quella interessata temporaneamente per la realizzazione dell'intervento stesso, con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del SIC (ZSC) o della ZPS, localizzazione su elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal SIC (ZSC) o dalla ZPS, che

- rechi in evidenza la sovrapposizione dell'intervento e l'eventuale presenza di aree protette (parchi nazionali, regionali o riserve naturali).
3. *Complementarità con altri progetti*: considerare se esistano altri progetti proposti o in corso che possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sul SIC (ZSC) o sulla ZPS. Qualora s'intendano realizzare più interventi, di diversa o di analoga tipologia, sullo stesso SIC (ZSC) o ZPS, la relazione deve contenere l'esame dell'incidenza complessiva determinata dagli interventi.
 4. *Uso delle risorse naturali*: indicare il consumo o l'inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime.
 5. *Produzione di rifiuti*: va indicata la quantità e la natura dei rifiuti prodotti sia nel corso della realizzazione dell'intervento che successivamente alla sua realizzazione, quando opererà a regime. Va indicata anche la destinazione dei rifiuti.
 6. *Inquinamento e disturbi ambientali*: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime.
 7. *Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate*: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.
 8. *Descrizione dell'ambiente naturale* direttamente interessato ed eventuale interferenza con SIC (ZSC) o ZPS limitrofe.
 9. *Interferenze sulle componenti abiotiche*: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche. Particolare attenzione va posta all'idrogeologia e ad eventuali interferenze, anche indirette, su di essa.
 10. *Interferenze sulle componenti biotiche*: descrizione dell'interferenza sui singoli habitat e sulle singole componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda (o schede) SIC (ZSC) e/o ZPS. Deve essere considerato anche il peso antropico in fase di cantiere. Nel caso di interventi che interessino ambiti fluviali, deve essere tenuto presente il concetto di bacino e calcolata l'eventuale interferenza su di esso. Deve essere valutata, nel caso di impianti di illuminazione ex novo, anche l'interferenza sulla fauna notturna ed eventualmente devono essere previste specifiche misure di mitigazione. Vanno descritti gli habitat e le specie floristiche e faunistiche presenti nell'area interessata dal progetto. Va descritta l'influenza che l'intervento, in corso d'opera o a regime, avrà sulla loro condizione ecologica e sulla dinamica delle popolazioni, soprattutto nel caso di interventi che vi incidano in modo particolare (es. discariche). Nel caso di cambio di destinazione d'uso, va considerato l'eventuale aumento del flusso turistico con conseguente aumento di disturbo da rumore o altro. Devono essere identificati i fattori d'incidenza e deve essere valutata la loro significatività. Per gli habitat, la significatività dell'impatto va determinata non solo sulla base della percentuale di eventuale perdita all'interno del sito, ma anche in relazione con l'area complessiva dell'habitat all'interno del territorio regionale. Qualora l'habitat in esame sia in declino, è da considerare significativa anche una percentuale molto bassa.
 11. *Connessioni ecologiche*: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.
 12. *Descrizione delle misure di mitigazione che s'intendono adottare* per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della Rete "Natura 2000". Qualora il progetto non le contenga, l'autorità competente deve farne richiesta. Tali misure devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la simultaneità non è necessaria per garantire la coerenza della Rete. Occorre spiegare in che modo le misure di mitigazione consentiranno di eliminare o ridurre gli effetti negativi sul sito e in che modo si garantisce la loro applicazione. Per ciascuna misura va comprovato il modo in cui sarà garantita e attuata, deve essere individuato il "responsabile dell'attuazione", va comprovato il grado di possibilità di riuscita, va indicato il calendario con i tempi di attuazione della misura, vanno comprovate le modalità di monitoraggio.
 13. *Descrizione delle misure compensative*: qualora il progetto, nonostante le conclusioni negative della valutazione d'incidenza, debba essere attuato *per imperativi motivi di rilevante interesse pubblico*, tali misure devono essere *preventivamente* comunicate al Ministero dell'Ambiente.

14. Tali misure devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la simultaneità non è necessaria per garantire la coerenza della rete. Qualora nel sito ricadano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, il progetto può essere approvato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, *previo parere della Commissione Europea*, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Le modalità di attuazione di queste misure sono le stesse di cui al precedente punto 13 relativo ai piani.
15. *Sanatorie*: nel caso in cui la valutazione d'incidenza per una richiesta di sanatoria abbia un esito negativo, può essere chiesta alla Commissione europea l'adozione di misure di compensazione o può essere emanata un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
16. *Modalità di consultazione del pubblico*: qualora il progetto sia sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, la consultazione del pubblico seguirà le stesse procedure per essa previste.
17. *Sanzioni*: qualora per l'intervento sia prevista anche la valutazione d'impatto ambientale, si applicano le sanzioni contenute nella stessa procedura.

ALLEGATO 3

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

FAC-SIMILE-1 Annuncio da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale e sul sito Internet della Regione Abruzzo.

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 24 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA - Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

(Titolo completo dell'opera da realizzare).

PROPONENTE

(Nome del proponente, sede e indirizzo, tel, fax, e-mail).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(Specificare la categoria di appartenenza dell'opera ad una delle categorie sottoposte alla procedura di VIA di cui al D. Lgs. 152/2006 e s. m. ed i. - riportando per esteso la denominazione desunta dalla citata norma).

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

(Chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa, ed eventualmente, se necessario od opportuno, confini di proprietà).

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO,

(Descrizione sommaria del progetto, comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento).

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia - Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dal xx/xx/xxxx (data di pubblicazione) decorrono i 60 (sessanta) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

ALLEGATO 4

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

FAC-SIMILE-2 Annuncio da pubblicare sul BURA, nell'ALBO PRETORIO del/i Comune/i territorialmente interessato/i e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.

AVVISO AL PUBBLICO **Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m. ed i.**

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA - Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

(Titolo completo dell'opera da realizzare).

PROPONENTE

(Nome del proponente, sede e indirizzo, tel, fax, e-mail).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(Specificare la categoria di appartenenza dell'opera ad una delle categorie sottoposte alla procedura di VA di cui al D. Lgs. 152/2006 e s. m. ed i. - riportando per esteso la denominazione desunta dalla citata norma).

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

(Chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa, ed eventualmente, se necessario od opportuno, confini di proprietà).

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO,

descrizione sommaria del progetto, comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

ALLEGATO 5

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE e AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE COORDINATE

FAC-SIMILE-3 Annuncio da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale e sul sito Internet della Regione.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 10 del D.Lgs 4/2008.

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

- Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila;
- Servizio politica energetica, qualità dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, sina, Via Passolanciano, 75, 65124 Pescara;

il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

(titolo completo dell'opera da realizzare)

PROPONENTE

(nome del proponente, sede e indirizzo, tel, fax, e-mail)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-(Specificare la categoria di appartenenza dell'opera ad una delle categorie sottoposte alla procedura di VIA di cui al D. L.vo 152/2006 e s. m. ed i.- riportando per esteso la denominazione desunta dalla citata norma);

-(Specificare la categoria di appartenenza dell'opera ad una delle categorie sottoposte alla procedura di AIA di cui al D. L.vo 59/2005 e s. m. ed i.- riportando per esteso la denominazione desunta dalla citata norma).

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa, ed eventualmente, se necessario od opportuno, confini di proprietà

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO,

descrizione sommaria del progetto, comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI V.I.A. (L'Aquila)

Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia - Ufficio valutazione impatto ambientale - via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila.

Dal xx/xx/xxxx (data di pubblicazione) decorrono i 60 (sessanta) giorni, entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI A.I.A. (Pescara)

Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia - Servizio politica energetica, qualità dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, sina, Via Passolanciano, 75, 65124 Pescara.

Responsabile del procedimento:.....

Dal xx/xx/xxxx (data di pubblicazione) decorrono i 30 (trenta) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.